



# **COMUNE DI MASCALUCIA**

Provincia di Catania

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **PER L'USO E PER L'AFFIDAMENTO AI PRIVATI DELLA MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI**

**Atti di riferimento**

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 07/08/2014**

## INDICE

### PARTE PRIMA

#### NORME DI CARATTERE GENERALE

|        |        |
|--------|--------|
| Art. 1 | pag. 3 |
| Art. 2 | pag. 3 |
| Art. 3 | pag. 3 |
| Art. 4 | pag. 4 |

### PARTE SECONDA

#### GESTIONE EMANUTENZIONE

|         |        |
|---------|--------|
| Art. 5  | pag. 4 |
| Art. 6  | pag. 4 |
| Art. 7  | pag. 5 |
| Art. 8  | pag. 6 |
| Art. 9  | pag. 6 |
| Art. 10 | pag. 7 |
| Art. 11 | pag. 8 |

### PARTE TERZA

#### NORME DI UTILIZZAZIONE, OBBLIGHI, DIVIETI

|         |         |
|---------|---------|
| Art. 12 | pag. 8  |
| Art. 13 | pag. 9  |
| Art. 14 | pag. 9  |
| Art. 15 | pag. 9  |
| Art. 16 | pag. 9  |
| Art. 17 | pag. 9  |
| Art. 18 | pag. 10 |
| Art. 19 | pag. 10 |
| Art. 20 | pag. 10 |
| Art. 21 | pag. 10 |

### PARTE QUARTA

#### NORME FINALI

|         |         |
|---------|---------|
| Art. 22 | pag. 11 |
| Art. 23 | pag. 11 |
| Art. 24 | pag. 11 |

ALLEGATO: SCHEMA DI CONVENZIONE pag.12

ALLEGATO: ELENCO AREE pag.15

ALLEGATO: SCHEMA DI RICHIESTA pag.15

**PARTE PRIMA**  
**NORME DI CARATTERE GENERALE**

**Art. 1**

Il Comune riconosce l'importanza della vegetazione quale componente essenziale del paesaggio urbano e del decoro della città, la sua importanza per l'equilibrio dell'ambiente urbano e quale elemento concorrente alle funzioni sociali, ricreative e culturali.

L'Amministrazione Comunale assicura direttamente o mediante affidamento in gestione, la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico, allo scopo di valorizzarne le valenze ambientali, estetiche e decorative, sociali, culturali e ambientali.

Il Comune riconosce l'attività che i cittadini, in forma volontaria, intendano intraprendere, nel rispetto dell'interesse pubblico preminente, a tutela, protezione e valorizzazione del verde urbano.

Il Comune stimola i cittadini e le attività imprenditoriali locali nel concorrere allo sviluppo socio economico della Città di Mascalucia in un'ottica di valorizzazione partecipata delle risorse e del patrimonio esistente, tesa al perseguimento di obiettivi di recupero di risorse reinvestibili sul territorio al servizio della cittadinanza e della pubblica fruizione.

**Art. 2**

Il presente regolamento si propone la finalità di accogliere le iniziative poste in essere da cittadini, condomini, enti, associazioni e imprese, in forma volontaria, nell'ambito dei principi di cui all'art. 1, e disciplina l'uso e l'affidamento in gestione delle aree verdi generiche o attrezzate del Comune, di uso pubblico o aperti al pubblico, come definiti nell'elenco seguente.

- 1) Parchi, ville e giardini pubblici;
- 2) Aree verdi a corredo e integrazione di servizi pubblici anche facenti parte di servizi affidati in concessione ad enti, istituti, associazioni o privati per l'utilizzo a scopi di pubblico interesse;
- 3) Verde pubblico di rispetto, aiuole, verde spartitraffico, rotatorie stradali ecc.
- 4) Aree di verde privato aperte all'uso pubblico.

Le aree sottoponibili all'applicazione del presente Regolamento sono riportate per ordine di priorità e qualità nell'elenco allegato sub A), aggiornabile in relazione alle nuove acquisizioni al demanio ovvero per intervenuta scadenza di rapporti ed obbligazioni nell'ambito di convenzioni sottoscritte dall'Ente

**Art. 3**

La gestione e la cura degli spazi di cui all'art. 2, salvo quanto previsto nei successivi articoli 5 e seguenti, è affidata di norma al Comune che vi provvede in economia o in appalto, sotto la responsabilità delle strutture comunali all'uopo preposte.

La cura per le aree verdi a corredo di strutture di pubblico servizio è demandata, salvo diversa disposizione, al responsabile dell'Unità operativa preposta. Per gli spazi in concessione il responsabile viene designato dal Concessionario con l'assenso del Comune concedente.

Per gli spazi privati a verde, ove gli stessi siano aperti al pubblico per effetto di apposita convenzione, le modalità di gestione, controllo e sorveglianza del verde vanno regolamentate nella convenzione stessa.

#### **Art. 4**

Il responsabile di cui all'art. 3, e ai successivi artt. 5 e seguenti, assicura la corretta gestione del verde e riceve segnalazioni, suggerimenti e proposte da parte dei cittadini.

Il responsabile segue l'effettuazione dei programmi di conservazione e cura del patrimonio verde e segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o di modifica strutturale dello spazio verde.

### **PARTE SECONDA**

#### **GESTIONE E MANUTENZIONE**

#### **Art. 5**

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti diversi dal Comune, attraverso l'apporto di lavoro diretto e l'utilizzo di materiali e attrezzature, ai fini della manutenzione e/o del miglioramento degli spazi e delle aree verdi di cui all'art. 2.

Possono accedere all'assegnazione in gestione di cui al comma precedente:

1. Organizzazioni di volontariato, associazioni di cittadini e/o circoli anche non riconosciuti formalmente, istituzioni, scuole, singoli cittadini, condomini, comitati.
2. Soggetti esercenti attività produttive, commerciali e di servizio che intendano pubblicizzarsi attraverso il servizio di manutenzione delle aree verdi.

#### **Art. 6**

La gestione di cui all'art. 5 tende a stimolare l'attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione volontaria per l'arricchimento dell'ambiente urbano e si configura come attività rivolta alla realizzazione, mantenimento o miglioramento delle condizioni di fruizione pubblica e di arredo degli spazi affidati, al solo scopo di mantenere il verde nelle migliori condizioni vegetazionali e di perseguire la qualità estetica e ambientale e il decoro delle aree cittadine.

Eventuali interventi che, a scopo migliorativo, presuppongano modifiche o messa a dimora di nuova vegetazione di una certa entità, andranno sottoposti all'approvazione preventiva del Comune.

Il coinvolgimento gestionale di soggetti diversi dal Comune, di cui all'art. 5 potrà essere attivato nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. Sussista la disponibilità da parte dei soggetti interessati ad eseguire gli interventi di manutenzione e sorveglianza a titolo gratuito, senza oneri da parte dell'Amministrazione e, di norma, senza erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare gli interventi di manutenzione o il personale a ciò impiegato.
2. Venga regolamentato mediante apposita convenzione con cui sia sancito l'impegno ad eseguire la manutenzione senza alcun onere da parte dell'Amministrazione;
3. La gestione non comporti interventi o realizzazioni atti a limitare la fruizione pubblica delle aree, né comporti atti di cessione per utilizzo a scopo privato delle aree stesse.
4. Il Comune sia sollevato da ogni responsabilità penale e civile, compresa la responsabilità per danni a terzi o cose, imputabile esclusivamente alle attività di gestione e di manutenzione.

I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta al Comune, corredata dalla documentazione seguente:

- a) dati del richiedente;

- b) proposta dettagliata circa gli interventi che si intendono effettuare, planimetria dell'area nonché eventuali soluzioni progettuali proposte;
- c) indicazione delle eventuali persone coinvolte nell'intervento e del nominativo del responsabile del rapporto intercorrente con l'Amministrazione, il quale firmerà la relativa convenzione;
- d) indicazione della eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente gli interventi per conto del soggetto firmatario della convenzione;
- e) schema del/dei cartelli informativo/pubblicitari del/dei quali viene richiesta la collocazione dell'area;
- f) disponibilità ed indicazione a farsi sponsor integrativi di aree periferiche di proprietà comunale che abbisognano di interventi di cura e manutenzione.

## **Art. 7**

La procedura di coinvolgimento nella gestione, di cui all'art. 5, si attiva, d'interessamento su iniziativa, promossa dall'Amministrazione nei modi ritenuti opportuni, dell'intendimento di affidare in gestione una o più aree verdi, fissando le condizioni e i termini per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità e si articola in:

- a) esame tecnico delle richieste pervenute all'Ente da parte del competente settore tecnico del Comune (U.O. Servizi per verde pubblico e, per la valutazione sulle possibili interferenze alla circolazione viaria, l'U.O. Viabilità);
- b) approvazione dell'affidamento da parte della Giunta Comunale previo parere dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzione e Servizi finanziari e Patrimonio;
- c) sottoscrizione dell'apposita convenzione.

Nell'ipotesi che vi siano più richieste concorrenti per la medesima area, vengono forniti i seguenti criteri di massima per l'assegnazione:

- a) valutazione delle modalità di gestione proposte e degli oneri accollati dal proponente;
- b) vicinanza dell'area richiesta alla sede del richiedente;
- c) struttura del richiedente e personale coinvolto nell'iniziativa ed eventuale qualificazione specifica nell'ambito degli interventi o iscrizione a specifici Albi;
- d) eventuale attestazione di buona e regolare esecuzione di interventi similari;
- e) disponibilità a provvedere all'intervento di riqualificazione di aree a verde periferiche (tipo C dell'allegato) indicandone la superficie valorizzabile;
- f) nell'ipotesi che l'area in oggetto risulti inserita in un piano urbanistico attuativo (es. piano di lottizzazione convenzionata), nel caso di più richieste concorrenti, verrà privilegiata la richiesta dei soggetti facenti parte del piano urbanistico attuativo.

**L'affidamento in gestione non potrà avere durata superiore ad anni cinque ed inferiore ad anni tre.** L'eventuale rinnovo dell'affidamento, per un ulteriore periodo, dovrà essere autorizzato dal Comune dietro approvazione della Giunta Comunale.

In caso di aree vaste potrà disporsi l'assegnazione a più soggetti non consorziati, delimitando le aree di assegnazione.

Resta inteso che l'affidamento è subordinato alla verifica delle capacità del richiedente a poter contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'affidamento potrà in qualsiasi momento essere revocato, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione ovvero, ove motivi di interesse pubblico lo rendano necessario, senza diritto ad alcun rimborso o risarcimento, con effetto dal terzo mese dell'assunzione dell'atto con preavviso sempre che sia possibile e salvo i casi di urgenza, di giorni 30 (trenta).

L'intendimento dell'Amministrazione di revocare l'affidamento deve essere comunicato agli assegnatari, di norma, con un preavviso di giorni trenta, salvo casi per i quali motivi di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso.

Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dandone preavviso scritto con anticipo di almeno tre mesi. La risoluzione della convenzione può avvenire, di diritto, per fatto o negligenza imputabile all'assegnatario e, comunque, quando:

- a) non vengano rispettati gli impegni assunti nella convenzione e l'area non venga mantenuta in buono stato;
- b) venga impedito o sminuito l'uso pubblico dell'area;
- c) venga alterato senza autorizzazione lo stato dei luoghi.

Nei casi sopra indicati la risoluzione della convenzione opera con effetti immediati, dietro comunicazione scritta al soggetto assegnatario, con incameramento della cauzione occorrente per l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino e per la differenza eventuale addebitandone il costo alla parte.

Ove comportamenti negligenti degli assegnatari procurino danni al Comune, questo si attiverà chiedendone l'indennizzo nelle forme di legge.

**Qualora venga a cessare l'attività dello sponsor, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ente per la conseguente rescissione della convenzione, fatte salve le forme di garanzia, al momento della riconsegna dell'area all'Amministrazione da effettuarsi con apposito verbale di constatazione tra le parti.**

#### **Art. 8**

La gestione da parte dei soggetti di cui all'art. 5 degli spazi verdi ai sensi del presente Regolamento, si esplica, di norma, in via ordinaria nelle seguenti attività:

1. Pulizia adeguata delle aree;
2. Manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata attraverso le normali pratiche di irrigazione, concimazione, rasatura dell'erba, ecc.

La gestione, in via straordinaria, può comportare:

1. Messa a dimora di nuova vegetazione e sostituzione di quella deperita;
2. Esecuzione di laboratori di botanica;
3. Progettazione e realizzazione del verde, nonché di elementi di arredo, relativamente ad aree da destinare a verde pubblico, non attuato;
4. Interventi di potatura che rivestono carattere di straordinarietà.

La gestione in via straordinaria, deve essere comunque sottoposta all'approvazione preventiva del Comune, previo esame della competente struttura comunale.

L'assegnazione potrà concernere una o più delle forme di gestione di cui sopra.

Gli abbattimenti di alberature non sono consentiti se non vi è l'autorizzazione del Comune e nei casi di stretta necessità, quali pubblica utilità, pericoli per persone o cose, pericolo per la viabilità o piante divenute sedi di fitopatologie o alberature morte.

Potranno essere realizzati, in via straordinaria, abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione ambientale del verde approvati dal Comune.

#### **Art. 9**

Ai soggetti cui è affidata la gestione delle aree verdi ai sensi del presente Regolamento, viene consentito nell'ambito di tali aree di pubblicizzare la propria collaborazione con logotipi identificativi o pubblicitari mediante la collocazione di uno o più cartelli recanti l'indicazione del soggetto attuatore del programma di gestione del verde e/o dello "sponsor".

Il cartello dovrà non superare la dimensione massima di 100 x 70 cm. ed essere stabilmente ancorato e opportunamente collocato in modo da non recare ostacolo all'utilizzo pubblico dell'area e non creare pericolo per gli utenti né eventuale intralcio, anche visivo, alla circolazione stradale.

Il cartello dovrà provvedere motivi di decoro urbano compatibili con l'ambiente circostante.

In caso di aree di ampia dimensione può essere consentita la collocazione in rapporto di un cartello ogni 300 mq. di superficie lorda dell'area.

Il cartello dovrà recare l'indicazione che l'area e le eventuali attrezzature sono di uso pubblico e avrà il seguente tenore:

*“Questo spazio è pubblico ed è curato gratuitamente da \_\_\_\_\_ ( soggetto attuatore e/o sponsor ) \_\_\_\_\_ . Abbiatene rispetto “.*

Il cartello dovrà comunque essere approvato in sede di convenzione **e non potrà, in alcun caso, contenere riferimenti estranei (religiosi, politici, etc.) all'attività per la quale viene disposto l'affidamento.**

## **Art. 10**

I soggetti assegnatari si impegneranno alla realizzazione degli interventi con la necessaria continuità in conformità a quanto stabilito nella convenzione.

Eventuali impedimenti di qualsiasi natura nell'effettuazione o alla prosecuzione della gestione dovranno tempestivamente essere segnalati all'Amministrazione affinché possano adottarsi gli opportuni provvedimenti.

Le spese, oneri di allaccio alle reti, imposte, tasse, canoni, tributi, ecc. dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico dei soggetti assegnatari, salvo diversa esplicita pattuizione da regolarsi nella convenzione.

La convenzione o l'accordo di collaborazione potrà comprendere particolari oneri a carico del soggetto assegnatario, in relazione alla specificità dell'intervento assegnato.

La ditta concessionaria risponde direttamente e interamente di ogni danno, che per fatto proprio possa derivare all'Amministrazione o a terzi.

Per quanto riguarda gli "sponsor", l'importo del valore della convenzione – costo presunto degli interventi da effettuare – sarà quantificato in sede di presentazione del progetto. Il corretto adempimento della convenzione deve essere garantito da idonea polizza fidejussoria assicurativa, pari al valore del costo presunto degli interventi da effettuare.

Tale importo, una volta ritenuto consono dall'Amministrazione Comunale, verrà assimilato al valore della sponsorizzazione, per cui lo “sponsor”, per l'insegna pubblicitaria o cartello informativo connessi all'intervento, è esente dalla tassa sulla pubblicità.

L'assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell'intervento ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la segnaletica e per le manutenzioni dei relativi servizi nonché qualora non vi partecipi lo sponsor, in occasione di festività per addobbi temporanei particolari.

Lo "sponsor" o il soggetto “privato” assegnatario assume la responsabilità per danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione della convenzione o dell'accordo di collaborazione che verrà stipulato, sollevandone contemporaneamente il Comune. Copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata contestualmente alla firma della convenzione o dell'accordo di collaborazione.

E' vietata la cessione, anche parziale, della convenzione o dell'accordo di collaborazione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso

di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche.

In caso di presenza di erogatori d'acqua e contatori guasti se utilizzati dovranno essere volturati allo sponsor con oneri a carico del medesimo.

Tutte le opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario - allo scadere della validità della convenzione - passeranno di proprietà comunale senza che lo stesso possa pretendere indennizzo alcuno.

**Per i soggetti di cui all'art. 5 comma 1, si prevede uno sgravio dei contributi TASI o TARI non superiore al 50% dell'importo dovuto per la stessa in proporzione al costo di gestione.**

**Per i soggetti di cui all'art. 5 comma 2, si prevede uno sgravio del solo contributo TARI non superiore al 30% dell'importo dovuto per la stessa in proporzione ai costi di gestione.**

#### **Art. 11**

Nelle aree pubbliche, l'eventuale possibilità di mettere a dimora specie vegetali, da autorizzarsi preventivamente, dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi:

- il sito di intervento, in relazione alla eventuale presenza di manufatti esistenti nelle vicinanze e alla distanza dalla sede stradale;
- la non aggressività dell'apparato radicale;
- la compatibilità pedo-climatica;
- la compatibilità con impianti di pubblica illuminazione;
- una sufficiente rusticità, resistenza alle malattie e attitudine a non indurre il proliferare e la diffusione di malattie e di parassiti;
- facilità di cura e manutenzione.

Nel caso di piantagione in corrispondenza di pavimentazioni impermeabili, alla base della pianta dovrà essere conservato uno spazio di terreno sufficientemente ampio al fine di consentire la corretta espansione dell'apparato radicale e del tronco, la penetrazione dell'acqua e di impedire deformazioni o sconessioni della pavimentazione limitrofa.

Nel caso di piantagione in prossimità di suolo soggetto al pubblico transito veicolare e pedonale dovranno essere usati opportuni accorgimenti per garantire la complanarità tra la pavimentazione e lo spazio alla base della pianta al fine di garantire la percorribilità delle aree senza creare inciampi o sconessioni.

### **PARTE TERZA**

#### **NORME DI UTILIZZAZIONE, OBBLIGHI, DIVIETI**

#### **Art. 12**

Salvo i casi di parchi o aree verdi recintati con orari di accesso e uscite regolamentati, o di spazi ed aree verdi di pertinenza di strutture di servizio per i quali vi siano limitazioni di orario dettate da esigenze di servizio, in generale agli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è consentito libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e nel rispetto di quanto stabilito agli articoli seguenti.

Il verde pubblico gestito da enti o associazioni in regime di convenzione con il Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto stabilito nella convenzione.

### **Art. 13**

Nei parchi, ville, giardini e in genere negli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con i veicoli a motore, con le eccezioni di seguito elencate, per cui è consentito il transito sui viali, strade e percorsi asfaltati, pavimentati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- mezzi di soccorso;
- mezzi di vigilanza in servizio;
- veicoli per il trasporto di portatori di handicap;
- mezzi per attività di commercio ambulante in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- mezzi per il rifornimento di eventuali punti fissi di ristoro e somministrazione di bevande e alimenti, in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- mezzi di supporto ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi o di strutture e servizi ivi presenti;
- altri mezzi per i quali l'accesso sia reso strettamente necessario in casi particolari e non tipizzabili.

### **Art. 14**

E' fatto divieto di ogni pratica, intervento o aggressione che possa recare danno alla vegetazione. In particolare è, fra gli altri, fatto divieto di:

- estirpare, tagliare o danneggiare la cotica erbosa e le essenze arboree ed arbustive;
- versare o depositare sul suolo sostanze nocive o inquinanti o, comunque, sostanze fitotossiche o riconosciute come tali;
- calpestare il tappeto erboso qualora il divieto sia segnalato in loco;
- effettuare nelle aree di pertinenza delle piante ricarichi superficiali di terreno o di materiali putrescibili o impermeabilizzanti.

E' fatto, inoltre, divieto di:

- affiggere alle alberature cartelli o strutture in genere;
- posizionare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni;
- deturpare, imbrattare o rimuovere la segnaletica;
- fare un uso improprio o deturpare le strutture e gli arredi presenti nell'area;
- sostare con veicoli a motore, salvo i casi autorizzati.

E' comunque vietato ogni altro comportamento atto a recare danno all'ambiente.

### **Art. 15**

Nell'ambito delle aree verdi possono essere individuati e delimitati in loco spazi destinati a colture ornamentali nei quali non è consentito l'accesso.

### **Art. 16**

I mezzi di trasporto non motorizzati possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali e su strade o percorsi asfaltati, pavimentati o in terra battuta interni agli spazi verdi.

### **Art. 17**

Le attività consentite all'interno delle aree e spazi verdi non debbono comportare, salvo diversa esplicita autorizzazione, l'emissione di suoni di intensità superiore a quella ammessa dalla normativa in materia di emissioni acustiche in aree e spazi aperti.

## **Art. 18**

Ogni qual volta gli spazi a verde siano oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari, dovrà esserne dato opportuno avviso in loco e segnalata **con almeno tre giorni di anticipo** la zona in cui eventualmente interdire l'accesso pubblico.

Nella convenzione o nell'accordo di collaborazione di cui all'art. 6, verrà individuato l'ufficio competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell'intervento.

La convenzione o l'accordo di collaborazione dovrà comunque prevedere le forme e le cadenze di tali controlli che dovranno comunque essere almeno 4 per ogni anno di durata della gestione. Per ogni controllo effettuato verrà redatta apposita relazione.

Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nella convenzione o nell'accordo di collaborazione, il responsabile del procedimento inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese entro 15 giorni dalla contestazione stessa.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari. La parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture da essi danneggiati, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'ufficio competente, salvo che per quelle piante donate dall'assegnatario. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, l'area sarà resa comunque agibile, previo accordo tra il Comune ed il soggetto assegnatario.

Per quanto non precisato dal presente regolamento saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali presenti e futuri.

## **Art. 19**

I proprietari e, in genere, i conduttori di animali, fatti salvi eventuali altri obblighi dipendenti da specifiche norme diverse dal presente Regolamento, debbono altresì:

- rimuovere le deiezioni degli animali utilizzando idonee attrezzature;
- condurre gli animali al guinzaglio, salvo specifiche aree in cui gli stessi possono essere lasciati liberi;
- impedire, comunque, che gli animali di cui sopra calpestino le aree verdi, arrechino fastidio, mettano in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali ed accedano ad aree appositamente attrezzate per il gioco o lo sport e, in particolare per le attività ricreative destinate ai bambini.

## **Art. 20**

Il gioco dei bambini fino all'età di 10 anni è consentito negli spazi verdi calpestabili e negli spazi appositamente attrezzati. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse.

## **Art. 21**

Le attività sportive di gruppo possono essere esercitate o in apposite aree a ciò individuate o, comunque, in modo da non recare disturbo al tranquillo godimento del verde.

Le attività sportive in forma individuale possono essere esercitate in tutte le aree calpestabili.

## **PARTE QUARTA**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 22**

Ai fini dell'applicazione del Regolamento e consentire l'utilizzazione in allegato è riportato lo schema di convenzione per l'affidamento ai privati della manutenzione e gestione delle aree verdi pubbliche, composto da 15 punti, con annessa descrizione delle tipologie di aree di interesse (A, B, C) sottoponibili alla valorizzazione pubblica

#### **Art. 23**

L'attività di vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento è demandata al Servizio Verde pubblico nonché al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Mascalucia, che potranno avvalersi dei corpi ausiliari di vigilanza ambientale, se operanti.

#### **Art. 24**

Eventuali autorizzazioni alla gestione di aree di verde pubblico rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, alla scadenza del termine di autorizzazione si intenderanno risolte di diritto con decorrenza immediata.

Atto definitivamente approvato con D.C.C. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ reso esecutivo in data \_\_\_\_\_



# COMUNE DI MASCALUCIA

Provincia di Catania

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO AI PRIVATI DELLA MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Addì \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ dell’anno \_\_\_\_\_

tra

il Comune di Mascalucia, rappresentato da \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

e

\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

d’ora in avanti denominato “la parte”

si conviene e stipula quanto segue

1) Il Comune di Mascalucia affida alla parte, per il periodo di anni \_\_\_\_\_ decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, eventualmente rinnovabile su richiesta della parte e previa conforme deliberazione della G. C., l’esecuzione di quanto specificato al punto 2), nell’area comunale sita in \_\_\_\_\_ avente superficie utile paria \_\_\_\_ mq, individuata nell’apposita planimetria e facente parte del tipo A  - B  - C  dell’elenco comunale. La parte, a tal fine, fornisce i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere, avvalendosi se necessario di imprese qualificate nel settore, senza che ciò configuri prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune, né sostituzione di personale comunale.

2) L’affidamento di cui al punto 1) consiste in (descrizione )

---

---

---

Nel caso di aree di tipo A, viene assegnata ulteriormente l'area di tipo C sita in \_\_\_\_\_ ed avente superficie utile pari a \_\_\_\_\_ con l'esecuzione dei seguenti lavori e relativo mantenimento (ovvero) nel caso di tipo B, la parte ha dato disponibilità ad effettuare lavori ad a curare il mantenimento continuo di seguito per l'area sita in \_\_\_\_\_.

Le soluzioni progettuali sono contenute negli elaborati allegati alla presente

3) Con la firma della presente convenzione la parte assume ogni responsabilità per danni a terzi o cose, imputabile o derivante esclusivamente dall'esecuzione di quanto costituisce oggetto della presente convenzione, sollevando il Comune di Mascalucia dalle stesse.

La parte si impegna, altresì, nell'esecuzione di quanto costituisce oggetto della presente convenzione, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

4) La parte, per lo svolgimento delle attività che costituiscono oggetto della presente convenzione, si avvarrà della prestazione delle seguenti persone o imprese specializzate:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

sotto la responsabilità del firmatario della presente convenzione nella qualità di persona responsabile per la parte.

5) Le aree verdi restano permanentemente destinate all'uso pubblico, pertanto non potranno essere effettuati interventi atti a precludere o limitare l'uso pubblico delle aree stesse.

6) Le aree verdi dovranno essere conservate e custodite con diligenza e nelle migliori condizioni di manutenzione. Le aree sono date in consegna alla parte con quanto in esse contenuto in arredi, strutture, manufatti, ecc., così come dall'elenco che segue:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

Ogni innovazione, variazione, addizione o eliminazione rispetto a quanto contenuto nella presente convenzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

7) Il concorso del Comune, per la migliore ed efficace riuscita dell'iniziativa di cui alla presente convenzione è costituito dalle seguenti risorse materiali e immateriali:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8) La parte intende avvalersi della facoltà di pubblicizzare l'iniziativa attraverso i mezzi di comunicazione e mediante l'installazione in loco di n. \_\_\_\_\_ cartelli informativi/pubblicitari delle dimensioni \_\_\_\_\_ come indicati nell'elaborato allegato alla presente convenzione.

I/Il cartelli/o informativi/o, pubblicitari/o verranno opportunamente collocati e ancorati in modo da non creare pericolo per gli utenti e da non determinare limitazioni all'utilizzo dell'area.

9) Il Comune ha la facoltà di sorveglianza sulla corretta esecuzione di quanto forma oggetto della presente convenzione e si riserva la facoltà di chiedere alla parte, se del caso, l'esecuzione di lavori ritenuti necessari in riferimento alla presente convenzione.

Ove durante l'esecuzione di lavori venissero procurati danni alle alberature e/o alle strutture, la parte dovrà provvedere al ripristino con esemplari e materiali uguali o analoghi a quelli compromessi.

La parte si impegna, altresì, a segnalare al Comune eventuali esigenze di interventi esulanti da quanto convenuto nel presente atto, guasti, ecc.

10) Resta convenuto che, il Comune, con proprio giudizio discrezionale, motivato dalla necessità di disporre direttamente o per altri scopi dell'area, potrà interrompere il rapporto derivante dalla presente convenzione, dandone comunicazione alla parte, senza diritto, per questa ad alcun risarcimento o rimborso, possibilmente con un preavviso di giorni trenta, salvo casi di urgenza.

Altresì la presente convenzione si intende risolta di diritto, con operatività immediata e comunque previo apposito atto dell'Amministrazione Comunale nei casi di inadempimento della presente convenzione e comunque:

- quando l'area non venga mantenuta in buono stato;
- quando venga riscontrata l'inibizione o una limitazione dell'uso pubblico dell'area;

Quando un comportamento negligente della parte procuri un danno all'Amministrazione Comunale, questa potrà chiedere il risarcimento nei modi di legge.

Quando la risoluzione della presente convenzione scaturisca dalla costatata alterazione dello stato dei luoghi, il Comune potrà effettuare i necessari ripristini addebitandone i costi alla parte ove a ciò non provveda la parte.

11) La facoltà di recesso per la parte andrà comunicata per iscritto al Comune con un preavviso di tre mesi.

12) Salvo quanto diversamente disposto nella presente convenzione sono a carico della parte tutte le spese, oneri di allaccio alle reti, imposte, tasse, canoni, tributi, ecc. dipendenti e conseguenti alla convenzione stessa.

13) La parte dovrà consentire l'effettuazione di interventi di manutenzione o sistemazione di impianti e servizi a cura del Comune o di aziende erogatrici di pubblici servizi o comunque a cura di enti che operano nell'interesse pubblico fatti salvi gli interventi di ripristino che gli stessi effettueranno al termine dei lavori.

14) A tutela del bene pubblico messo a disposizione alla parte ed a garanzia della predetta esecuzione degli interventi e dei sottoservizi esistenti di proprietà comunale e/o terzi esercenti pubblici servizi, per l'intera durata della Convenzione il soggetto convenuto ha costituito polizza fidejussoria di Responsabilità civile per l'importo di € \_\_\_\_\_

15) Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rimanda alle norme di legge e di Regolamento approvato che la parte dichiara di aver preso visione e d'accettare integralmente.

**Firma per la parte**

**Firma per il Comune**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **TIPOLOGIA DI AREE**

### **AREA DI TIPO A**

Aree poste sulle direttrici viarie principali del Comune e comunque connotate da elevata visibilità e/o già munite di attrezzature del verde urbano.

### **AREA DI TIPO B**

Aree di valorizzazione secondaria e marginale già attrezzate a poter ospitare arredo a verde.

### **AREA DI TIPO C**

Aree periferiche e/o relitti da attrezzare per un mantenimento di essenze vegetali. Le aree di tipo C costituiscono nella scelta di aree di tipo A, spazi di supporto da valorizzare che devono essere obbligatoriamente indicati in sede di segnalazione di disponibilità mentre costituiscono elemento preferenziale di scelta nell'assegnazione delle aree di tipo B.